

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**  
**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. **0641**  
del **19 MAG. 2020**

**OGGETTO:** Programma investimenti sanitari ex art 20 L. 67/88 - Accordo di programma stralcio 2007 tra Ministero della Salute e Regione Puglia - Scheda d'intervento n. 7 **"Ristrutturazione e messa a norma P.O. di Molfetta"** - **Risoluzione contrattuale con l'Impresa aggiudicataria ATI I.TE.CO. S.r.l. - SUD SERVICE s.r.l.**  
CUP: D53B08000250001 - CIG: 037153478C

**Il Direttore Generale**

Vista la deliberazione N. 1492/DG del 05.09.2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore Area Gestione Tecnica che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

**Premesso:**

- L'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia, con nota protocollo 24/916/SP/A del 27.07.2007, comunicava l'avvenuta sottoscrizione, in data 19.07.2007, del Protocollo d'Intesa tra Ministero della Salute e Regione Puglia relativo all'Accordo di programma stralcio 2007 per gli investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88, trasmettendo la Scheda d'Intervento n. 7 "Ristrutturazione e messa a norma P.O. di Molfetta" relativa all'intervento di ristrutturazione e adeguamento definitivo a norme, finalizzati al rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici di cui al DPR 14.01.1997: integrazione, ampliamento e rifunzionalizzazione di Senologia, Centro trasfusionale (anche a seguito della individuazione del P.O. di Molfetta come SIMT), realizzazione di Servizio mortuario, ampliamento e rifunzionalizzazione del Pronto Soccorso, del Servizio di Emergenza 118 e della Guardia medica, realizzazione del nuovo Blocco Operatorio e di n. 8 posti letto di Post-chirurgia, con un finanziamento complessivo di € 6.200.000,00 di cui il 5,00% a carico della Regione Puglia;
- Con **Del. del D.G. N. 679 del 18.03.2008** e convenzione sottoscritta in data 31.03.2008, veniva affidava all'Ing. Michele Prisciandaro l'incarico professionale di completamento, adeguamento normativo ed integrazione dei progetti preliminare e definitivo per la rifunzionalizzazione e l'adeguamento a norma delle aree critiche del P.O. di Molfetta, già approvati con Del. n. 291/DG del 07.02.2007, in coerenza ai contenuti della Scheda d'Intervento n. 7;
- Il progetto preliminare veniva approvato con Del. del Comm. Str.n. 1207 del 16.05.2008 e con **Del. del D.G. N. 1110 del 22.09.2008** veniva approvato il progetto definitivo, dando incarico all'A. G. T. di avviare l'iter autorizzativo da parte delle autorità preposte: Comune di Molfetta, Comando Provinciale dei VV.F., Servizio di Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro della ASL BA.;
- Successivamente all'approvazione del progetto definitivo, la Direzione strategica della ASL BA addiveniva alla determinazione di procedere all'affidamento dei lavori mediante gara a procedura aperta, sulla base del progetto definitivo, ai sensi del comma 2, lettera b, dell'art. 53 del D.Lgs.163/2006, con contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, nonché d'integrare il progetto approvato con l'inserimento di una parte delle attrezzature sanitarie, escluse dalla prima stesura del progetto, in coerenza a quanto indicato nella Scheda d'intervento n. 7, e completare lo stesso con le macchine di climatizzazione e UTA a servizio delle Sale Operatorie, dell'Unità di Senologia e della Morgue, e con l'impianto elevatore montalettighe a servizio del Pronto Soccorso, con integrazione del finanziamento di € 6.200.000,00, ex art. 20 L. 67/88, già concesso, mediante utilizzo di fondi propri aziendali, inseriti nel Piano degli Investimenti 2008/2010;
- Con **Del. del D.G. N. 1780 del 24.11.2008** veniva approvata la progettazione definitiva rielaborata come innanzi indicato, ad integrazione della precedente approvata con Del. N. 1110 del 22.09.2008, per una spesa complessiva di € 6.990.000,00, di cui € 6.200.000,00 derivanti da finanziamenti pubblici nell'ambito del nuovo Accordo di programma stralcio 2007 [ex art. 20 L. n. 67 dell'11.03.1988] e € 790.000,00 con ricorso a fondi propri, nell'ambito del Piano degli Investimenti delle Opere Pubbliche;
- Con nota prot. 225411 del 26.11.08 il R.U.P. trasmetteva il progetto definitivo, adottato con Deliberazione n. 1780 del 24.11.08, al Settore LL.PP. dell'Assessorato alle OO.PP. della Regione Puglia, per l'approvazione in linea tecnica, ai sensi della L.R. n. 13/2001, e la successiva trasmissione al Settore Programmazione e Gestione

Sanitaria dell'Assessorato alle Politiche della Salute, a fine dell'ammissione a finanziamento, nell'ambito del programma stralcio 2007 per gli investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88;

- La Regione Puglia, con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 16.01.2009, approvava il progetto definitivo con le raccomandazioni ed osservazioni formulate nel parere del Comitato Regionale dei Lavori Pubblici n. 25 dell'8 gennaio 2009, per cui il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali provvedeva ad assegnare il finanziamento con decreto dirigenziale del 16 aprile 2009;
- Con D.D. N. 1255 del 11.09.09 e successiva D.D. N. 2264 del 14.10.2009 venivano approvati il Bando ed il Disciplinare di gara per l'appalto dei lavori, stabilendo di procedere alla scelta del contraente mediante gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 comma 37 e dell'art. 55 del D.Lgs. 163/06, per progettazione ed esecuzione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 91 del D.P.R. 554/99, con l'adozione del metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato B del D.P.R. 554/99, per contratto da stipularsi a corpo;
- Con **D. D. N. 1677 del 03.02.2010** il Direttore dell'A. G. T. nominava, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 92 del D.P.R. 554/99, la Commissione Giudicatrice;
- Con **D. D. N. 5778 del 16.04.2010** e per le motivazioni in essa riportate si procedeva all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore del concorrente A.T.I.: I.TE.CO. S.r.l. (Capogruppo) – Via Devitofrancesco, 4/A 70124 BARI – SUD SERVICE (Mandante) – Via P. Paoli, 26/f 70123 BARI – Studio Professionale Ingg. Pascali – Stefanelli (Mandante), con il ribasso del **40,010%** sul prezzo a corpo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza;
- Con successiva **Del. del D.G. N. 1210 del 25.06.2010** si procedeva all'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI: I.TE.CO. S.r.l. (Capogruppo) – SUD SERVICE S.r.l. (Mandante);
- In data **27 ottobre 2010 rep. 211/AGT** veniva stipulato il contratto d'appalto;
- Poiché il bando di gara prevedeva la **"progettazione esecutiva"** e **"l'esecuzione delle opere"**, l'Appaltatore, in data 18.10.2011, rimetteva alla S.A. la progettazione esecutiva che recepiva alcune modifiche al progetto definitivo, disposte dal R.U.P. con ordine di servizio n. 5 del 03.02.2011 e nel verbale sottoscritto in data 21.03.2011, concernenti in particolare gli adeguamenti strutturali conseguenti alle risultanze delle indagini geologiche e dei sondaggi eseguiti dall'appaltatore, nonché alla sopravvenuta necessità della demolizione e ricostruzione del corridoio di collegamento della vecchia struttura del reparto di Radiologia con la nuova struttura del reparto di Senologia. Il R.U.P. asseverava che le modifiche apportate al progetto definitivo rientravano nella fattispecie prevista dall'art. 132, co. 1, lett. c), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per cui verificava e validava il progetto esecutivo con verbale redatto in data 28.11.2011, ai sensi dell'art. 140, co. 5, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- Il progetto esecutivo, comprensivo delle migliori offerte in sede di gara, unitamente al Q.E. aggiornato, veniva approvato con **D. D. N. 16697 del 29.11.2011**, registrando l'incremento dell'importo contrattuale netto da **€ 3.758.782,98** ad **€ 4.698.341,10**, fermo restando l'importo complessivo dell'intervento di **€ 6.990.000,00**;
- La Regione Puglia, con atto dirigenziale n. 475 del 12 luglio 2012, approvava il progetto esecutivo ai sensi della L.R. 11 maggio 2001, n. 13;
- Ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo in data 04.10.2012 si procedeva alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto d'appalto e alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, atto registrato a Bari in data 09.10.2012 al N. 23896 serie 3°;

#### **Al riguardo si precisa che:**

- Con atto aggiuntivo al contratto d'appalto, di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, stipulato in data 04.10.2012, reg. in data 09.10.2012, l'A.T.I. si obbligava ad eseguire le opere oggetto delle variazioni apportate in sede di progettazione esecutiva, alle medesime condizioni esecutive previste dal contratto stipulato in data 27 ottobre 2010, dietro il riconoscimento dell'ulteriore importo netto di **€ 939.558,12** (di cui € 648.445,77 per ulteriori lavori, € 35.369,70 per maggiori oneri di progettazione ed € 255.732,55 per maggiori oneri di sicurezza). Nell'art. 3 dell'atto aggiuntivo, veniva in particolare precisato che *"ai sensi dell'art. 10 comma 5 del DM 145/2000, l'incremento contrattuale, al netto dell'importo delle maggiori opere per fondazioni, **risulta inferiore al 20% dell'importo stipulato**; infatti **l'incremento netto per lavori consta di una quota pari ad € 360.449,01, per maggiori oneri dovuti alle maggiori opere in fondazione, e la restante quota pari a € 579.109,11 per incrementi dovuti ad altre tipologie di lavorazioni, per cui tale quota risulta inferiore al 20,00% del contratto di appalto**";*
- In data **03.10.2012** il D. L. procedeva alla **consegna dei lavori** della 1<sup>a</sup> fase all'ATI affidataria dell'intervento;
- Con nota dell'08.07.2013 l'ATI I.TE.CO. S.r.l.-SUD SERVICE S.r.l. comunicava di aver costituito, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 207 del 05.10.2010, Società Consortile Artigiana a r. l. denominata "AP Società Consortile a r. l.", trasmetteva atto costitutivo del notaio Dott. I. Padolecchia in data 26.10.2012 rep. 14676 racc. N. 5575 registrato a Bari il 31.10.2010 al N. 27686/1T e con successiva D.D. N. 27536 del 10.12.2013 la S.A. ne prendeva atto;
- Con **D.D. N. 494 del 13.01.2014** e per le motivazioni in essa riportate si procedeva a:
  - a. **Prendere atto** della rinuncia all'espletamento delle funzioni di RUP formalmente esplicitate dall'Ing. Domenico Semeraro;
  - b. **Conferire** la nomina di **Responsabile Unico** del Procedimento all'ing. Sebastiano Carbonara, con le funzioni e i compiti compresi nell'art. 10 del D.P.R.207 del 05.10.2010, così come richiamati all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006;
- A seguito della **Del. del D.G. N. 872 del 21.05.2013** di <presa d'atto della localizzazione delle UU.OO. e dei Servizi del P.O."Don Tonino Bello" di Molfetta>, (in attuazione delle modifiche al Regolamento Regionale 16.12.2010, n. 18, introdotte dal Piano di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale approvato con Regolamento Regionale 07.06.2012, n. 11), che nella sostanza mutava le esigenze aziendali nel rispetto del piano di riordino ospedaliero, emergeva la

necessità di apportare alcune modifiche. Veniva quindi predisposta la 1<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante in corso d'opera, regolarmente validata dal RUP con verbale del 12.05.2014 in quanto riconducibile alle fattispecie previste dall'art. 132, co. 1, lett. a) – b), e co. 3, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- Con **Del. del D.G. N. 942 del 26.05.2014** detta perizia suppletiva e di variante, dell'invariato importo complessivo dell'intervento di € 6.990.000,00 (€ 5.247.030,05 per lavori ed arredi ed € 1.742.969,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione), veniva approvata dalla S.A. ed inviata all'Assessorato alle OO.PP. della Regione Puglia per l'approvazione in linea tecnica. Con l'approvazione della citata 1<sup>a</sup> perizia di variante si registrava un incremento dell'importo contrattuale netto da € **4.698.341,10** ad € **5.247.030,05**, (pari ad un aumento percentuale del **11,68%** inferiore al cd. "quinto d'obbligo");
- La Regione Puglia, a seguito del parere favorevole rilasciato dal Tavolo Tecnico del Servizio LL.PP. in data 27.10.2014, approvava la perizia con atto dirigenziale n. 893 del 31.10.2014;
- Con **D. D. N. 12443 del 17.06.2014** e per le motivazioni in essa riportate veniva conferito l'incarico di Direttore dei Lavori all'Ing. Bartolo Dell'Olio con studio in Bisceglie Via Aldo Moro N. 79;
- In data 19.12.2014 veniva stipulato il secondo atto aggiuntivo al contratto di appalto, nonché di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, ove l'A.T.I. si obbligava ad eseguire le opere oggetto della 1<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante, dietro il riconoscimento dell'ulteriore importo netto di € 548.688,96. Anche in questo caso, nell'art. 3 del secondo atto aggiuntivo, veniva asseverato che "ai sensi dell'art. 10 comma 5 del DM 145/2000, l'incremento contrattuale, al netto dell'importo delle maggiori opere per fondazioni, risulta inferiore al 20% dell'importo stipulato". Sempre in data 19.12.2014, veniva inoltre stipulato un atto di "novazione contrattuale ai sensi dell'art. 1230 c.c.", ove risultava in particolare convenuto, a titolo novativo di alcune delle obbligazioni originariamente previste dall'art. 12 del contratto di appalto del 27 ottobre 2010:
  - a. la fissazione del nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori di 1.184 giorni dalla consegna effettuata in data 4 ottobre 2012, nonché dei termini utili intermedi per l'ultimazione di ciascuna fase;
  - b. l'articolazione dei lavori in quattro fasi, una consequenziale all'altra, come previsto nel nuovo cronoprogramma allegato allo stesso atto;
  - c. la fissazione delle penali in relazione ai nuovi termini di ultimazione totale e di ciascuna fase intermedia dei lavori;
  - d. la rinuncia reciproca, tra l'Azienda e l'Appaltatore, *"a qualsiasi pretesa per penali, indennizzi, e danni diretti ed indiretti, comunque connessi, direttamente o indirettamente, allo sviluppo temporale dei lavori nelle fasi antecedenti alla data di approvazione della Variante in corso d'opera da parte del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia"*. La 1<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante era stata approvata dalla Regione Puglia con atto dirigenziale n. 893 del 31 ottobre 2014, per cui la predetta rinuncia assorbiva ogni ipotetica pretesa risarcitoria discendente da fatti lesivi eventualmente verificatisi prima del 31 ottobre 2014;
- I lavori relativi alla 1<sup>a</sup> FASE funzionale dell'appalto venivano ultimati in data 26.05.2015, come asseverato nel Certificato di ultimazione parziale emesso dal D. L. in data 27.05.2015, con un ritardo di tre mesi rispetto al termine intermedio rifissato al 28.02.2015, nel nuovo cronoprogramma esecutivo allegato all'atto di novazione contrattuale stipulato in data 19.12.2014;
- Con verbale sottoscritto senza riserve in data 28 maggio 2015, veniva effettuata la consegna dei lavori oggetto della 2<sup>a</sup> FASE funzionale dell'appalto, concernenti le aree adibite a Centro Trasfusionale;
- Successivamente, con delibere di G.R. n. 161 del 29 febbraio 2016 e n. 265 dell'8 marzo 2016, veniva adottato il Regolamento Regionale 4 giugno 2015, n. 14, avente ad oggetto il Piano di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, n. 70, e della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), di seguito modificato ed integrato con delibera di G.R. n. 1933 del 30 novembre 2016. Il che rendeva necessario adeguare l'intervento edilizio a tutte le prescrizioni normative sopravvenute, privilegiando in particolare le opere riguardanti la ristrutturazione e l'adeguamento normativo, strutturale ed impiantistico del comparto operatorio, in luogo di quelle relative all'ampliamento inizialmente previsto ed oramai impedito dal ridimensionamento imposto dal legislatore, anche al fine di conseguire il miglioramento delle condizioni di sicurezza anti-sismiche e di perseguire maggiori risparmi energetici, mediante l'utilizzazione di materiali ecompatibili;
- Il R.U.P. ed il Direttore dell'Area Gestione Tecnica, con nota prot. n. 193643 del 10.10.2016, in atti, facevano seguito alla riunione tenutasi in data 27.09.2016 disponevano che l'A.T.I. si avvallesse dei professionisti associati in sede di gara, i quali avevano redatto il progetto esecutivo, al fine di redigere gli elaborati della 2<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante, confrontandosi con il Direttore dei Lavori per consentirne l'approvazione entro il 10 novembre 2016. L'A.T.I. non ottemperava a tale disposizione e pertanto il Direttore dei Lavori era costretto a disporre la sospensione dei lavori a decorrere dal 30 novembre 2016, con verbale redatto in data 15 dicembre 2016. Faceva seguito il verbale d'inventario delle attrezzature e dei materiali giacenti in cantiere redatto in data 24 febbraio 2017;
- Successivamente a seguito delle dimissioni rassegnate dall'Ing. Bartolo Dell'Olio, si rendeva poi necessario l'espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs 50/2016 finalizzata ad individuare altro operatore economico a cui conferire l'incarico di D.L. e coordinatore per la sicurezza in esecuzione. Detta procedura veniva indetta con **Del. del D.G. N. 877 del 07.05.2017** e aggiudicata all'Ing. Luigi Pascali, in forza delle DD. DD. N. 9338 del 18.07.2017 (proposta di aggiudicazione) e **N. 12257 del 28.09.2017** (efficacia). Preso atto della inerzia dell'A.T.I., il nuovo Direttore dei Lavori provvedeva a redigere direttamente la 2<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante, come autorizzata dal R.U.P. con nota prot. N. 46347 del 20.02.2018, in atti presso l'A.G.T.;

- Gli elaborati della citata 2<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante in corso d'opera venivano illustrati e consegnati su supporto informatico ai rappresentanti dell'AT appaltatrice nel corso della riunione tenutasi in data 17 settembre 2018, al fine di procedere celermente al concordamento dei nuovi prezzi ed alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione. Il R.U.P. validava il progetto di variante con verbale redatto in data 12 ottobre 2018, asseverandone l'ammissibilità ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ed invitava formalmente l'appaltatore, con lettera del 17 ottobre 2018, a sottoscrivere e consegnare l'atto di sottomissione entro i successivi 10 giorni.
- L'A.T.I. rispondeva con lettera del 25 ottobre 2018, comunicando la propria indisponibilità **"a proseguire nel rapporto contrattuale alle iniziali condizioni ed alle altre di cui alla nuova redatta perizia, salvo a voler Codesta Amministrazione valutare favorevolmente le variate condizioni che sempre la scrivente ATI si riserva di comunicare a breve e non appena definite e completate le valutazioni delle quali è innanzi cenno"**. Con successiva lettera del 12 novembre 2018, l'A.T.I. dichiarava che la propria disponibilità ad **"accettare la prosecuzione dei lavori"** era subordinata ad alcune condizioni, tra cui l'annullamento del ribasso d'asta. Tale posizione veniva poi ribadita anche nelle riunioni tenutesi in data 04.02.2019 ed in data 11.02.2019.

#### Premesso quanto innanzi

- Con Delibera del D.G. N. 959 del 29 maggio 2019, veniva approvata la 2<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante in corso d'opera, unitamente allo schema del terzo atto aggiuntivo al contratto di appalto, nonché di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, che prevedeva un incremento dell'importo contrattuale netto da € 5.247.030,05 ad € 5.701.143,68. Nelle premesse della delibera, veniva tra l'altro precisato:
  1. che il R.U.P. ed il Direttore dell'Area Gestione Tecnica avevano ritenuto inaccettabili le condizioni dietro le quali l'A.T.I. aveva subordinato la propria disponibilità a proseguire i lavori, dal momento che l'appaltatore era invece tenuto, per legge e per contratto, ad eseguire le variazioni disposte dall'Amministrazione committente;
  2. che la 2<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante era stata regolarmente disposta ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché dell'art. 134 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, in quanto determinata da situazioni sopravvenute, oltre che imprevedute ed imprevedibili all'atto della redazione del progetto definitivo, ed i prezzi delle ulteriori opere erano stati regolarmente formati e sottoposti al concordamento, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 134, co. 6, e 136 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554;
  3. che le opere previste dalla perizia di variante avevano **"una stretta connessione con l'opera principale tanto da non poter essere separate da essa ed essere affidate con procedura separata senza arrecare gravi inconvenienti alla Stazione appaltante"**, sia con riguardo agli interventi sugli impianti, sia con riguardo ai restanti interventi, che erano **"strettamente necessari al loro perfezionamento in termini di realizzazione di un organismo edilizio unitario ed omogeneo dal punto di vista della uniformità delle finiture edilizie, complementarità ed interconnessione degli impianti tecnologici, compatibilità ed interfacciamento della piattaforme tecnologiche, modularità di dispositivi ed apparecchiature, centralizzazione dei sistemi di gestione, diagnostica e controllo impiantistici"**;
  4. che l'incremento dell'importo contrattuale netto da € 5.247.030,05 ad € 5.701.143,68 **risultava pari all'8,65% e quindi inferiore al quinto d'obbligo, per cui l'A.T.I. era tenuta a dare esecuzione ai lavori oggetto della variante**, ai sensi dell'art. 10, co. 4, del D.M. 19 aprile 2000, n. 45;
- La Del. del D.G. N. 959 del 29.05.2019 veniva trasmessa e notificata all'A.T.I. per mezzo della lettera prot. n. 161913/AGT del 19 giugno 2019 (pec inviata all'indirizzo itecobari@pec.it), con cui il Direttore dell'Area Gestione Tecnica convocava una riunione in data 24 giugno 2019, per la sottoscrizione degli atti di perizia da parte dell'appaltatore. L'A.T.I., dopo aver richiesto il differimento della convocazione e la preventiva trasmissione dello schema del terzo atto aggiuntivo, di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, peraltro già allegato alla delibera del Direttore Generale N. 959 del 29.05.2019, ribadiva la propria indisponibilità a sottoscrivere gli atti peritali anche in occasione della riunione tenutasi in data 3 luglio 2019, nonché nella successiva lettera del 5 luglio 2019;
- Con Ordine di Servizio n. 46 del 27.11.2019 – essendo venute meno le circostanze che avevano determinato la sospensione dei lavori, a seguito della definitiva approvazione della 2<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante in corso d'opera e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 136, co. 5, del Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554, secondo cui:
 

*"se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità"*

il Direttore dei Lavori ordinava all'A.T.I. **"di procedere all'esecuzione dei lavori alle condizioni tutte stabilite nel 3° Atto aggiuntivo al Contratto di appalto / Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, approvato dall'Ente appaltante con Delibera del D. G. N. 959 del 29 maggio 2019, già trasmessa e notificata a mezzo pec in data 19 giugno 2019, fissando la data del 12 dicembre 2019, per la redazione del verbale di ripresa dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, co. 6, del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nonché dell'art. 24, co. 4, del Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145"**;
- Con lettera datata 29.11.2019, pervenuta in data 2 dicembre 2019, l'A.T.I. contestava anche l'ordine di servizio e dichiarava la sua volontà di non prestarvi ottemperanza, sempre dietro l'assunto secondo cui le modifiche apportate con la 2<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante in corso d'opera non rientrassero entro i limiti legali, questa volta formulato sulla base di una poco comprensibile prospettazione dei criteri di calcolo da utilizzare per la determinazione del quinto d'obbligo;

- Nessun rappresentante dell'A.T.I. si presentava il giorno fissato per la ripresa dei lavori, come asseverato dal Direttore dei Lavori nel verbale redatto alla presenza di due testimoni in data 12 dicembre 2019;
- Il Direttore dei Lavori, in data 03.02.2020, provvedeva quindi ad inoltrare al R.U.P. la relazione particolareggiata prevista dall'art. 119, co. 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nonché dall'art. 136, co. 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, segnalando che i molteplici comportamenti ostativi alla regolare ripresa dei lavori che l'A.T.I. aveva posto in essere dopo la riunione del 27 settembre 2016, allorché era emersa la necessità di adeguare l'intervento edilizio alle sopravvenute prescrizioni normative concernenti l'intera rete ospedaliera regionale, concretizzavano gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori. Inoltre, comunicava la stima dei lavori eseguiti dall'appaltatore fino alla sospensione dei lavori disposta con decorrenza dal 30.11.2016, peraltro sostanzialmente coincidenti con quelli riportati nel Registro di contabilità fino alla emissione del 6° Stato di Avanzamento lavori a tutto il 25.11.2016, riservandosi di contabilizzare gli interventi eseguiti dall'Appaltatore relativi:
  - a. all'assistenza ai saggi sulle strutture in c.a. necessari per la redazione del progetto di miglioramento sismico della palazzina del Nuovo Comparto Operatorio;
  - b. ai lavori urgenti di messa in sicurezza dell'impalcatura esistente ordinati a seguito della prescrizione dei VV.F.
- Con atto notificato via p.e.c. in data 7 febbraio 2020, dietro indicazione e con il visto del R.U.P., il Direttore dei Lavori provvedeva a contestare all'A.T.I., ai sensi e per gli effetti dell'art. 119, co. 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nonché dell'art. 136, co. 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le condotte gravemente inadempienti dalla stessa accumulate nel corso dell'appalto – sia con riguardo alla violazione dei termini di esecuzione dei lavori convenuti negli atti sottoscritti in data 19 dicembre 2014 ed agli ulteriori ritardi determinati dalla mancata collaborazione nella redazione degli elaborati progettuali della 2ª perizia suppletiva e di variante, oltre che nella regolare definizione del procedimento di approvazione della stessa perizia, sia soprattutto con riguardo al rifiuto di riprendere l'esecuzione dei lavori, per giunta preceduto dalla formulazione di richieste illegali e non sorrette da alcuna valida giustificazione –, invitando lo stesso appaltatore a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di legge e preavvertendolo che l'Amministrazione intendeva procedere ai successivi provvedimenti opportuni, ivi compresa la risoluzione del contratto e le ulteriori iniziative dirette ad evitare un ulteriore aggravamento dei danni, nonché a conseguirne l'integrale risarcimento;
- Con lettera del 21.02.2020, l'A.T.I. esponeva le proprie controdeduzioni provvedendo sostanzialmente a ribadire l'assunto secondo cui la 2ª perizia suppletiva e di variante doveva ritenersi inficiata da un incremento dell'importo contrattuale superiore al limite quantitativo del quinto d'obbligo, sulla base di conteggi nuovi ed ancora una volta poco comprensibili, e dalla introduzione di modifiche essenziali che comportavano un mutamento sostanziale alla natura dei lavori oggetto dell'appalto.

**Ritenuto altresì che:**

- le controdeduzioni presentate dall'A.T.I. sono state valutate negativamente dal R.U.P., in quanto:
  - a. nessuna giustificazione è stata addotta riguardo ai ritardi accumulati nella esecuzione dei lavori relativi alla 1ª FASE funzionale dell'appalto, non ultimati entro il termine intermedio convenuto nel nuovo cronoprogramma esecutivo allegato all'atto di novazione contrattuale stipulato in data 19 dicembre 2014;
  - b. trattandosi di un appalto integrato, ove l'obbligo della redazione del progetto esecutivo incombeva sull'A.T.I., quest'ultima era tenuta a redigere gli elaborati esecutivi del progetto relativo alla 2ª perizia suppletiva e di variante, in esecuzione di quanto disposto dal R.U.P. a mezzo della lettera prot. n. 193643/AGT del 10 ottobre 2016. Al contrario di quanto affermato dall'A.T.I., la normativa di settore ed in particolare l'art. 134, co. 3, del Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554, attribuisce al Direttore dei Lavori il potere di promuovere la redazione di una perizia suppletiva e di variante – così come avvenuto durante la riunione del 27 settembre 2016, allorché il Direttore dei Lavori aveva esposto i motivi per i quali era necessario apportare alcune varianti al progetto esecutivo, al fine di adeguare l'intervento edilizio architettonico ed impiantistico alle sopravvenute prescrizioni normative concernenti la rete ospedaliera regionale –, non l'obbligo di darne esecuzione, che rientra tipicamente nell'oggetto della prestazione dell'appaltatore e si estende anche alla redazione degli elaborati progettuali esecutivi della variante, nell'ipotesi di appalto integrato;
  - c. il comportamento ostruzionistico serbato dall'A.T.I. dopo la riunione del 27.09.2016 – caratterizzato prima dalla inottemperanza alle disposizioni impartite dal R.U.P. in data 10 ottobre 2016 e poi dal rifiuto di procedere celermente al concordamento dei nuovi prezzi ed alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione, nonostante l'invito al riguardo formulato dal R.U.P. con lettera del 17.10.2018 – aveva determinato non soltanto la necessità di disporre la sospensione dei lavori a decorrere dal 30 novembre 2016, ma anche una serie di ulteriori ritardi nella definizione del procedimento di approvazione della 2ª perizia suppletiva e di variante;
  - d. il comportamento dell'ATI esecutrice non è improntato al principio di correttezza e buona fede, cui invece dovrebbero essere improntati i rapporti tra le parti;
  - e. la 2ª perizia suppletiva e di variante era stata regolarmente disposta ed approvata ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, degli artt. 134, co. 9, 135 e 136 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nonché degli artt. 10, co. 2, e 12 del Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, nel rispetto del limite quantitativo del quinto d'obbligo. Al riguardo, gli svariati conteggi

elaborati dall'A.T.I. non rispecchiano quanto chiaramente stabilito dall'art. 10, co. 4 e 5, del Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, secondo cui:

*"4. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'art. 31-bis della legge e dell'art. 149 del regolamento. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera d) della legge.*

*5. Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'art. 25 comma 1, lettera d) della legge, l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente".*

Come già accertato in sede di approvazione, la 2<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante ha determinato un incremento dell'importo contrattuale netto da € 5.247.030,05 ad € 5.701.143,68, per cui il maggior importo netto di € 454.113,63= risulta inequivocabilmente inferiore al quinto del precedente importo contrattuale di € 5.247.030,05, anche se ridotto ad € 4.847.581,04 (al netto dell'importo di € 360.449,01, relativo all'aumento delle spese per opere di fondazione disposto in occasione del primo atto aggiuntivo stipulato in data 04.10.2012);

- f. neppure astrattamente può sostenersi che la 2<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante abbia determinato un mutamento sostanziale della natura dei lavori oggetto dell'appalto; l'Amministrazione avendo al contrario eseguito le sopravvenute disposizioni di legge sul riordino della rete ospedaliera regionale, che imponevano di privilegiare le opere riguardanti la ristrutturazione e l'adeguamento normativo, strutturale ed impiantistico del comparto operatorio, in luogo di quelle relative all'ampliamento inizialmente previsto ed oramai impedito dal ridimensionamento imposto dal legislatore. Il piano dell'opera è rimasto invariato e le ulteriori opere previste dalla 2<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante, come pure già accertato in sede di approvazione, avevano "...una stretta connessione con l'opera principale tanto da non poter essere separate da essa ed essere affidate con procedura separata senza arrecare gravi inconvenienti alla Stazione appaltante", sia con riguardo agli interventi sugli impianti, sia con riguardo ai restanti interventi, che erano "...strettamente necessari al loro perfezionamento in termini di realizzazione di un organismo edilizio unitario ed omogeneo dal punto di vista della uniformità delle finiture edilizie, complementarietà ed interconnessione degli impianti tecnologici, compatibilità ed interfacciamento della piattaforme tecnologiche, modularità di dispositivi ed apparecchiature, centralizzazione dei sistemi di gestione, diagnostica e controllo impiantistici".

Il che rende insostenibile quanto affermato dall'A.T.I. circa la pretesa violazione di un limite qualitativo generale, peraltro neppure direttamente stabilito dalla normativa di settore e di certo non configurabile riguardo alle singole categorie di lavori, costituendo pacificamente variazioni contrattuali esigibili dall'Amministrazione tutte le modifiche necessarie per la completa e migliore esecuzione dell'opera, purché contenute entro il quinto d'obbligo e non aventi una individualità autonoma, separata e distinta dal piano originario dell'opera stessa (cfr. Cass. civ., sez. II, 12-05-2016, n. 9767, secondo cui "la possibilità di introdurre varianti costituisce espressione di una delle facoltà tipiche del Committente e l'appaltatore, in via di principio, è obbligato ad eseguire i nuovi lavori", e "si ha variazione quando le opere nuove, nelle quali le variazioni stesse consistono, sono necessarie per la completa e migliore esecuzione dell'opera ovvero per la realizzazione della stessa a regola d'arte ovvero quando, pur importando modifica all'opera rientrano sempre nel piano dell'opera stessa. Si è in presenza di lavori extracontrattuali quando trattasi invece di opere nuove che, pur avendo una qualche relazione o connessione con l'opera, non sono necessarie alla completa o migliore esecuzione di questa, né rientrano nel piano della medesima, ma costituiscono opere aventi una propria individualità, distinta da quella dell'opera originaria o che integrano un'opera a sé stante"; CIANFLONE – GIOVANNINI – LOPILATO, *L'appalto di opere pubbliche*, 13<sup>a</sup> edizione, 2018, II, 1910 - 1911);

- g. l'A.T.I. era quindi obbligata a dare esecuzione alla 2<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante, non soltanto ai sensi dell'art. 4, secondo capoverso, del contratto di appalto del 27 ottobre 2010, che attribuisce all'Amministrazione la facoltà "di apportare tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni, che si dovessero rendere utili nell'interesse delle opere, nel rispetto delle norme legislative vigenti in materia di opere pubbliche, senza che l'appaltatrice possa accampare diritti di sorta per compensi speciali o per aumenti di prezzi unitari", ma anche delle norme vigenti al momento della conclusione del predetto contratto ed in particolare dell'art. 134, co. 4, del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, secondo cui "l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato", nonché dell'art. 10, co. 2, del Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, N. 145, secondo cui l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori oggetto delle varianti disposte dall'Amministrazione appaltante in corso d'opera "agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'art. 134, comma 6, e 136 del regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori";
- h. il reiterato rifiuto dell'adempimento dei predetti obblighi contrattuali da parte dell'A.T.I. I.TE.CO. S.r.l. (Capogruppo) – SUD SERVICE S.r.l. (Mandante) – concretizzatosi dapprima nella inottemperanza alle disposizioni impartite dal R.U.P. fin dal 10 ottobre 2016 per la redazione degli elaborati esecutivi della 2<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante, poi nelle condotte dilatorie ed ostruzionistiche tenute durante il procedimento di approvazione della stessa variante, sfociate addirittura nella pretesa di conseguire

l'annullamento del ribasso di aggiudicazione dell'appalto, ed infine nella ulteriore ed ingiustificata inottemperanza all'ordine di servizio del Direttore dei Lavori n. 46 del 27.11.2019, con cui era stata disposta la ripresa dei lavori in data 12 dicembre 2019 – costituisce certamente un "grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori", come già segnalato dal Direttore dei Lavori e poi ritenuto anche dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 119, co. 1, del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, nonché dell'art. 136, co. 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- i. sussistono, in definitiva, tutti i presupposti per l'adozione del provvedimento di risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 27 ottobre 2010, come modificato da tutti i successivi atti contrattuali stipulati in data 04.10.2012 ed in data 19 dicembre 2014, nonché dalla 2<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante approvata con Delibera del D. G. n. 959 del 29.05.2019, ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, nonché dell'art. 136 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- j. occorre procedere a tutti gli adempimenti consequenziali ed in particolare a quelli concernenti la redazione dello stato di consistenza dei lavori e la chiusura contabile dell'appalto, ove dovranno essere applicati a carico dell'A.T.I. gli addebiti contrattualmente previsti a titolo di penali e gli ulteriori oneri discendenti dalla necessità di affidare ad altra impresa la prosecuzione dei lavori, come stabilito sia dall'art. 121 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, sia dall'art. 138 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, con riserva all'esito di incamerare la cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- k. nel corso dell'appalto sono stati emessi e accolti N. 6 Stati di Avanzamento Lavori e liquidati gli importi di N. 6 Certificati di Pagamento emessi dal RUP, per tutti i lavori contabilizzati fino alla data del 29.11.2016, mentre con DD.DD. N. 16787 del 29.09. 2015 e N. 3529 del 16.03.2017, è stato preso atto di alcuni Ordini di Servizio emessi dal Direttore dei Lavori, relativamente alla esecuzione e contabilizzazione in economia di alcune opere integrative, e sono state già liquidate a favore dell'A.T.I. le correlative somme di € 108.781,86 (in uno al C.di P. n. 3 del 28.05.2015) e di € 113.891,27 (D. D. N. 11171 del 27.09.2018).


La Dirigente Amministrativa:

Dott.ssa Concetta Ladalaro




Il Responsabile U.O.S. C.R.A.:

Ing. Nicola Iacobellis



Il Dirigente dell'A.G.T./R.U.P.:

Ing. Nicola Sansolini



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

## DELIBERA

Assunto quanto in premessa:

- ◆ Per le motivazioni espresse in premessa e narrativa che qui si intendono integralmente riportati.
- ◆ Risolvere il contratto di appalto stipulato in data 27 ottobre 2010 rep. N. 211/AGT, come modificato da tutti i successivi atti contrattuali stipulati in data 04 ottobre 2012 ed in data 19 dicembre 2014, nonché dalla 2<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante in corso d'opera approvata con Delibera del D. G. n. 959 del 29 maggio 2019, ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nonché dell'art. 136 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in conseguenza di tutti i comportamenti di grave inadempimento accumulati dall'appaltatore A.T.I. I.TE.CO. S.r.l. (capogruppo mandataria) – Sud Service S.r.l. (mandante);
- ◆ Procedere alla redazione dello stato di consistenza dei lavori ed alla chiusura contabile dell'appalto, con applicazione a carico dell'A.T.I. di tutti gli addebiti contrattualmente previsti a titolo di penali e degli ulteriori oneri discendenti dalla necessità di affidare ad altra impresa la prosecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 121 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 sia dall'art. 138 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- ◆ Dare atto che il RUP provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei LL.PP. e all'Assicurazione emittente della Polizza fidejussoria, sottoscritta dall'Appaltatore in data 29.07.2010, così come allegata e riportata nel contratto d'appalto stipulato in data 27.10.2010 rep. N. 211/AGT, per il pagamento dei danni riconducibili alla risoluzione, da quantificarsi a norma di legge;
- ◆ Riservare all'esito dell'anticipata chiusura contabile dell'appalto l'incameramento della cauzione;
- ◆ Notificare a cura del RUP gli esiti del presente provvedimento all'A.T.I. appaltatrice, a mezzo PEC all'indirizzo della Capogruppo/mandataria ([itecobari@pec.it](mailto:itecobari@pec.it)) dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa;
- ◆ Riservarsi di trasmettere, per i successivi adempimenti di competenza, copia del presente provvedimento all'Assessorato alle OO.PP. della Regione Puglia;
- ◆ Trasmettere copia del presente provvedimento al R.U.P. e al D.L., per tutti i successivi adempimenti di competenza;
- ◆ Disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it) con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Parere del Direttore Amministrativo

Gianluca Capochiani

Parere del Direttore Sanitario

Silvana Fornelli

Il Segretario

IL DIRETTORE GENERALE  
Antonio SANGUEDOLCE

**Area Gestione Risorse Finanziarie  
Esercizio 2020**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per €. \_\_\_\_\_

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per €. \_\_\_\_\_

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per €. \_\_\_\_\_

.....  
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Dirigente dell'Area

.....

.....

**SERVIZIO ALBO PRETORIO**

Publicazione n. **0056**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web di questa ASL BA in data

**20 MAG, 2020**

Bari: **20 MAG, 2020**

L'addetto all'Albo Pretorio on line

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n..... del ..... è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.